

Codice A1610B

D.D. 8 marzo 2021, n. 110

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BARDONECCHIA (TO)
Intervento: Opere di urbanizzazioni generali - Unità Urbana di intervento UI20 - Loc. via
Micca - P.E. N. 9/2020 . Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 110/A1610B/2021

DEL 08/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. BARDONECCHIA (TO) Intervento: Opere di urbanizzazioni generali - Unità Urbana di intervento UI20 - Loc. via Micca - P.E. N. 9/2020 . Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Consorzio Plan Revel pervenuta dal Comune, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004,

per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESPAE/1022/2020A/A1600A

Rif. n. 67852 /A1610B del 24/07/2020

74767 /A1610B del 11/08/2020

121131/A1610B del 10/12/2020

947/A1610B del 07/01/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: BARDONECCHIA (TO)
Intervento: Opere di urbanizzazioni generali - Unità Urbana di intervento UI20 -
Loc. via Micca - P.E. N. 9/2020
Istanza: CONSORZIO PLAN REVEL

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Bardonecchia (TO) in data 24.7.2020, con nota prot. n. 11789 del 23.7.2020, inerente alla zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione allegata all'istanza,

facendo seguito all'incontro avvenuto in data 28.7.2020, in modalità telematica, con l'ufficio tecnico del Comune e con i progettisti, e considerato i successivi atti integrativi, pervenuti dal Comune in data 11.8.2020, con nota prot. 12706 del 5.8.2020, con i quali è stata perfezionata la richiesta di autorizzazione inerente alle opere di urbanizzazione,

tenuto conto che con nota prot. 75151 del 12.08.2020 il Settore scrivente precisava che *"Nell'ambito dell'incontro dello scorso luglio si era condiviso che il proponente richiedesse, nell'impossibilità di giungere in tempi brevi a una progettazione maggiormente dettagliata del complesso degli interventi che rendesse possibile il rilascio di un'unica autorizzazione paesaggistica, un parere di massima relativamente alle modifiche allo strumento urbanistico esecutivo, mentre l'autorizzazione paesaggistica sarebbe stata richiesta relativamente alla variante alle opere di urbanizzazione già autorizzate dalla Regione con DD n. 632 del 25.11.2014.*

Tali considerazioni sono state riprese nella sopra citata nota del Comune in data 5.8.2020 di trasmissione degli elaborati oggetto di variante al progetto delle opere di urbanizzazione.”,

preso atto di quanto riportato nella nota del proponente del 11.08.2020 con la quale:
“Si specifica che per il progetto di sviluppo edilizio è richiesto, eventualmente, un parere di massima, in quanto gli edifici saranno oggetto di specifiche istanze di Autorizzazione Paesaggistica all’atto della progettazione definitiva”,

facendo seguito al successivo incontro con i progettistici tenutosi in data 23.09.2020,

visti i successivi atti integrativi di cui alla nota del Comune di Bardonecchia (TO) prot. n. 20624 del 10.12.2020, completata con l’invio della documentazione tramite PEC in data 07/01/2021,

considerato che con nota prot. 3232 del 13/01/2021 il Settore scrivente formulava il parere di massima positivo in merito allo strumento urbanistico esecutivo, costituente la revisione del precedente piano particolareggiato sul quale si era espresso il Settore scrivente con il parere di cui alla nota prot.19404/DB0814 del 19/05/2011 e successiva autorizzazione paesaggistica, inerente alle opere di urbanizzazione, rilasciata con la DD n. 632 del 25.11.2014,

tenuto conto che a seguito della formulazione del parere di massima sopraccitato viene dato corso all’istruttoria inerente alle opere di urbanizzazione,

considerato che la sopraccitata revisione del piano particolareggiato comporta anche la modifica delle opere di urbanizzazione, per le quali viene richiesta, con la nota del Comune del 05/08/2020, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in variante al sopraccitato provvedimento rilasciato dal Settore scrivente con la DD n. 632 del 25.11.2014 ,

tenuto conto che le opere di urbanizzazione previste consistono nel completamento di via Pietro Micca e nella nuova articolazione della viabilità interna determinata dal nuovo assetto dell’impianto planimetrico dello strumento urbanistico esecutivo, prevedendo, oltre la realizzazione della nuova viabilità, la formazione di parcheggi, opere di sostegno, muretti di contenimento, la sistemazione delle aree destinate a verde, la realizzazione di fognature e impianti di illuminazione pubblica nonché opere complementari (quali ad es. la realizzazione di aree ecologiche),

verificato che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l’intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l’art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 21 febbraio 1953 avente per oggetto "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A096 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c (Torrente Frejus) del D.Lgs 42/2004,

constatato il piano particolareggiato di cui sono parte le opere di urbanizzazione in oggetto, reinterpreta, in chiave contemporanea, l'insediamento montano, anche mediante l'utilizzo di materiali che si ricollegano alla tradizione ai quali si affiancano materiali maggiormente innovativi, e che per le opere di urbanizzazione sono previsti altresì accorgimenti mirati a un idoneo inserimento paesaggistico prevedendo, in particolare, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di sostegno (terre armate e palificate in legno), il rivestimento dei muretti di contenimento in pietra locale (con giunto arretrato), la realizzazione dei parcheggi con pavimentazioni drenanti, l'utilizzo di barriere in acciaio rivestite in legno nonché una diversificata sistemazione a verde delle aree interessate,

considerato che l'area di intervento, limitrofa all'edificato urbano esistente, è situata in un pianoro esposto a sud caratterizzato da un'ampia panoramicità, non visibile tuttavia dai punti di maggior frequentazione dell'abitato di Bardonecchia, compreso Borgovecchio, più prossimi all'area di intervento,

considerato che le opere di urbanizzazione così come proposte, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, relativamente alle opere di urbanizzazioni generali dell'Unità Urbana di intervento UI20, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- le pavimentazioni dei parcheggi previsti siano realizzate, come indicato nella documentazione progettuale, con materiali drenanti che consentano la formazione di superfici erbose;
- per le opere di sistemazione delle aree destinate a verde siano previsti opportuni interventi di manutenzione in modo garantire il mantenimento nel tempo degli effetti mitigativi e qualificanti delle opere eseguite;

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Lettera Comune</i>	P.E. N. 9/2020 (DA CITARE IN RISPOSTA) LOCALITÀ: VIA MICCA INTERVENTO DI INTERVENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONI GENERALI

		E DI PROGETTO DI SVILUPPO EDILIZIO
2	<i>Istanza Richiedente</i>	11011120018-17062020-2021.MDA.PaeOrd.pdf.p7m
3	<i>Nota Comune invio integrazione atti</i>	POSTA CERTIFICATA: Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria N. 2020/9 - GRAMEGNA/Giulio M.: Intervento per opere di urbanizzazioni generali e di progetto di sviluppo edilizio dell'Unità Urbana di Intervento UI20
4	<i>Nota integrazioni richiedente</i>	11011120018-30072020-1013.660_0.let17-BB-Rava_29-07-2020_trasmissione integrazioni Paesagg VAR.pdf.p7m.p7m
5	<i>Relazione Paesaggistica</i>	11011120018-30112020-1529.660_1.Relazione paesaggistica_INTEGRAZIONE_NOV2020.pdf.p7m
6	<i>Tav. 3.30 - Opere stradali - Stato autorizzato Progetto planimetrie</i>	11011120018-30072020-1013.660_1.TAV3.30_OS_planimetria_500-aggPAE.pdf 11011120018-30072020-1013.660_1.TAV 3.30_OS_planimetria_500-aggPAE.pdf.p7m.p7m
7	<i>Tav. 3.31 - Opere stradali - Sovrapposizioni-planimetrie</i>	11011120018-30072020-1013.660_2.TAV 3.31_OS_plan sovrapposizioni-aggPAE.pdf.p7m.p7m
8	<i>Tav. 3.32 - Opere stradali - Via Pietro Micca- planimetria - sez. A10</i>	11011120018-30072020-1013.660_3.TAV 3.32_OS_Micca_planimetrie sezione-aggPAE.pdf.p7m.p7m
9	<i>Tav. 3.33 - Opere stradali -Accesso al comparto - planimetria - quotata</i>	11011120018-30072020-1013.660_4.TAV 3.33_OS_comparto_plan quotata-aggPAE.pdf.p7m.p7m
10	<i>Tav. 3.34 – Opere stradali – Accesso al comparto - planimetria – descrittiva</i>	11011120018-30072020-1013.660_5.TAV 3.34_OS_comparto_plan descrittiva-aggPAE.pdf.p7m.p7m
11	<i>Tav. 3.35 – Opere stradali – Sezioni trasversali - profilo longitudinale</i>	11011120018-30072020-1013.660_6.TAV 3.35_OS_comparto_sezioni profili-aggPAE.pdf.p7m.p7m
12	<i>Tav. 3.37 - Opere stradali – particolari isola ecologica</i>	11011120018-30072020-1013.660_7.TAV 3.37_OS_particolari-isola ecologica-aggPAE.pdf.p7m.p7m
13	<i>Tav. 3.39 - Opere a verde - planimetria</i>	11011120018-30072020-1013.660_8.TAV 3.39_planimetria verde-aggPAE.pdf.p7m.p7m
14	<i>Tav.3.44 - Impianto illuminazione pubblica - Planimetria</i>	11011120018-30072020-1013.660_9.TAV 3.44_IP_planimetria-aggPAE.pdf.p7m.p7m
15	<i>Tav. 10 - Confronto tra ipotesi approvate e di progetto</i>	11011120018-30112020-1529.660_2.TAV. 10_ Confronto_INTEGRAZIONE_NOV2020.pdf.p7m
16	<i>Tav. 11 - Confronto tra ipotesi approvate e di progetto</i>	11011120018-30112020-1529.660_3.TAV. 11_ Confronto_INTEGRAZIONE_NOV2020.pdf.p7m
17	<i>Tav.01 - Inquadramento urbanistico</i>	11011120018-17062020-2021.040_0.TAV.01 - Inquadramento urbanistico.pdf.p7m
18	<i>Tav.02 - Documentazione</i>	11011120018-17062020-2021.050_0.TAV.02 - Documentazione fotografica.pdf.p7m

	<i>fotografica</i>	
19	<i>Tav.03 - Scala urbana - Sostenibilità</i>	11011120018-17062020-2021.040_1. TAV.03 - Scala urbana - Sostenibilità.pdf.p7m
20	<i>Tav.04- Scala urbana – Paesaggistica- Scavi , Viabilità, Verde</i>	11011120018-17062020-2021.040_2.TAV.04 - Scala urbana - Paesaggistica.pdf.p7m
21	<i>Tav.05 - Scala urbana - Paesaggistica</i>	11011120018-17062020-2021.040_3. TAV.05 - Scala urbana - Paesaggistica.pdf.p7m
22	<i>Tav. 09 - Fotoinserimenti</i>	11011120018-17062020-2021.060_0. TAV09 - Fotoinserimenti.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo

TORINO,

Alla Regione Piemonte

pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
DESCRIZIONE: BARDONECCHIA - (TO)
Oggetto: Opere di urbanizzazione generali – Unità Urbana di intervento UI20
Indirizzo: Via Micca
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 08/02/2021 -vs. prot. 14299 del 08/02/2021
protocollo entrata richiesta n. 2152 del 09/02/2021
data di arrivo richiesta 08/02/2021 -vs. prot. 14287 del 08/02/2021
protocollo entrata richiesta n. 2154 del 09/02/2021
RICHIEDENTE: Consorzio Plan Revel - Privato
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146
D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: COMUNICAZIONE
PROVVEDIMENTO: Parere Vincolante
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Bardonecchia per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata con D.G.R. n 135-13400 ai sensi dell'art. 136 lettera d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in forza al D.M. 21/02/1953 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia" così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere di massima riguardante il "P.E. N. 9/2020 – Progetto di sviluppo edilizio dell'unità urbana di intervento UI20" trasmesso dalla Regione Piemonte con prot. n. 3232 del 13/01/2021, recepito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 550 del 14/01/2021;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti **esprime parere favorevole** facendo proprio il parere della Regione Piemonte e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- sia dato puntuale adempimento alle opere di mitigazione previste in progetto (sistemazione delle scarpate e delle aree verdi con inerbimento delle superfici, piantumazione di isole arbustive, rivestimenti in pietra a spacco con tecnica a secco, utilizzo di pavimentazioni drenanti per le aree a parcheggio).

Per quanto attiene la tutela archeologica, constatato che, esaminata la documentazione agli Atti di questa Soprintendenza, gli interventi a progetto non interessano aree soggette a vincolo archeologico né aree sulle quali siano in corso accertamenti e procedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

tenuto tuttavia conto che gli interventi così come da progetto comportano scavi di notevole entità per la realizzazione della nuova viabilità, dei nuovi parcheggi, dei sottoservizi e dell'illuminazione pubblica;

considerato altresì che i previsti interventi interessano aree attualmente libere da manufatti e costruzioni, situate in prossimità del nucleo storico di Bardonecchia;

si esprime per quanto di competenza parere favorevole raccomandando comunque la massima cautela nella realizzazione delle opere di scavo e si rappresenta sin da ora che qualora durante i lavori si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti o stratigrafie di interesse archeologico, quand'anche dubbi, sarà necessario, ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sospendere i lavori e darne immediata comunicazione a questo Ufficio al fine di non incorrere nelle sanzioni



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670

per gli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del succitato Decreto. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria in attesa che questo Ufficio possa impartire le adeguate disposizioni al fine della salvaguardia e conservazione dei beni eventualmente rinvenuti ai sensi della normativa vigente.

Si richiede inoltre che venga comunicata con congruo anticipo alla scrivente Soprintendenza la data di inizio dei lavori e che venga trasmesso il cronoprogramma degli interventi al fine di poter programmare gli opportuni sopralluoghi in corso d'opera da parte dei funzionari territorialmente competente.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. Aurora Argiroffi / Arch. Daniela Sala / dott.sa Deborah Rocchietti / geom. Rosaria Demma
(aurora.argiroffi@beniculturali.it – daniela.sala@beniculturali.it – deborah.rocchietti@beniculturali.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670